

BISCEGLIE APPRODI S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

(ex art. 6-7, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. È vietata ogni forma di divulgazione esterna alla società

Indice

Presentazione della società

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

(ex art. 6-7, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

Parte generale

- I. Introduzione
- II. Codice etico
- III. Organismo di vigilanza
- IV. Sanzioni disciplinari
- V. Informazione e formazione

Parte speciale

- VI. Aree di rischio
- VII. Protocolli e procedure

I. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

La BISCEGLIE APPRODI S.P.A. è una società «mista» a prevalente partecipazione pubblica. Il Comune di Bisceglie è titolare di 869.197 azioni, pari al 51 % del capitale sociale, mentre i soci privati sono titolari del restante 49 %.

La società ha per oggetto (art. 4 Statuto):

- la realizzazione e gestione del porto turistico di Bisceglie;
- la realizzazione e gestione diretta o indiretta di tutte le attrezzature e gli impianti che riterrà necessari e utili per il buon funzionamento del porto;
- l'esercizio diretto o indiretto di attività connesse ricettive turistico-alberghiere, sportive e per il tempo libero

Lo Statuto (art. 4) altresì prevede che la BISCEGLIE APPRODI al solo fine di raggiungere lo scopo sociale può compiere qualsiasi altra operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, bancaria e di credito, locativa, ipotecaria; per lo stesso scopo, la società potrà prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e garanzie personali e reali, oltre ad assumere, direttamente e indirettamente, partecipazione in altre imprese, anche aventi forma societaria, e comunque operanti in settori analoghi o affini, nei limiti previsti dalla legge.

Parte generale

I. Introduzione

1. Breve presentazione della disciplina introdotta dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231. – Con l'art. 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300 ⁽¹⁾ il Parlamento conferiva al Governo la « ... delega per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica». Con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 il Governo adempiva alla delega profilando appunto la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica». In più di ottanta articoli, il legislatore ha così dettato un'analitica e completa regolamentazione delle conseguenze sanzionatorie direttamente riferibili all'«ente» ⁽²⁾ di alcuni reati posti in essere dai soggetti in posizione apicale e dai dipendenti. Il «cuore ideale» di tale disciplina è costituito dagli art. 5-7.

L'art. 6, comma 1, in particolare prevede che l'ente non risponde del reato commesso da una delle persone previste dall'art. 5, comma 1, lett. a) ⁽³⁾ se, in precedenza, è stato adottato un «modello di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi». Il comma 2 dello stesso articolo precisa che il modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

⁽¹⁾ Ratifica ed esecuzione degli Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione Europea: Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 settembre 1997.

⁽²⁾ L'espressione, già presente nella legge 300/2000, denota «l'inequivoca volontà della delega di estendere la responsabilità anche a soggetti sprovvisti della personalità giuridica»: *Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001*, p. 2

⁽³⁾ Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

L'art. 7, comma 2, altresì prevede che lo stesso effetto di esclusione della responsabilità si verifica se il reato è stato commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b) ma l'ente, prima della commissione del reato, ha, adottato un modello di organizzazione e di gestione che preveda misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'art. 7, comma 2, richiede inoltre l'efficace attuazione del modello specificando che l'ente deve prevedere:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'adozione dei modelli non è obbligatoria, ma è sicuramente opportuna sotto molteplici profili prevalentemente ancorché non esclusivamente economici. Si consideri, inoltre, che le sanzioni conseguenti alla dichiarazione di responsabilità dell'ente, incidendo gravemente sui conti e sull'attività dell'ente, legittimano i soci ad intraprendere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che, non avendo adottato il modello, hanno ommesso di realizzare la condizione necessaria per l'operatività della clausola di esclusione della responsabilità prevista dai medesimi art. 6 e 7.

2. L'applicabilità del D.Lgs. 231/2001 alle società partecipate (pro quota o per l'intero) dalle amministrazioni locali. – L'art. 1, comma 3, del D.Lgs 231/2001, esclude che la responsabilità diretta degli enti si applichi *«allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale»*. Già la relazione ministeriale al D.Lgs. 231, per un verso, aveva avvertito che non sfuggono alla disciplina della responsabilità diretta da reato gli enti pubblici economici, per l'altro, però aveva rilevato *«ampie zone d'ombra»* tra questi e gli enti pubblici che esercitano pubblici poteri senza finalità economiche. In detta area di confine si collocano anche le *«società per azioni a prevalente capitale pubblico locale»* già previste già dall'art. 22, comma 3, lett. e), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, società tendenzialmente finalizzate alla gestione dei servizi sociali e geneticamente caratterizzate dalla non facile convivenza di elementi pubblicistici e schemi privatistici. Oggi il T.U. degli

enti locali, in seguito alle modifiche introdotte con Il. 448/2001 e dalla l. n. 326/2003, distingue:

- società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante delle della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano nella logica della concorrenza per il mercato.

Per quest'ultime, ferma restando la commistione di elementi pubblicistici e privatistici, si può rilevare che i primi riguardano soprattutto l'esistenza e la destinazione funzionale dell'ente, predeterminate con atto normativo e indisponibili dalla volontà dei propri organi deliberativi, mentre i secondi definiscono in larga parte gli schemi di azione dell'attività imprenditoriale. Sotto questo profilo, l'operatività delle società locali a capitale interamente si sovrappone a quella delle società commerciali private e quindi ricade nell'ambito di applicabilità del D.Lgs. 231.

Si consideri da ultimo che la Cass. Pen., sez. IV, 10 gennaio 2011 (c.c. 26 ottobre 2010) – sentenza n. 234, ha statuito che *«la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l'esonero dalla disciplina in questione; deve necessariamente essere presente anche la condizione dell'assenza di svolgimento di attività economica da parte dell'ente medesimo. ... La ratio dell'esenzione è infatti quella di escludere dall'applicazione delle misure cautelari e della sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 enti non solo pubblici, ma che svolgano funzioni non economiche, istituzionalmente rilevanti, sotto il profilo dell'assetto costituzionale dello Stato amministrazione. In questo caso, infatti, verrebbero in considerazione ragioni dirimenti che traggono la loro origine dalla necessità di evitare la sospensione di funzioni essenziali nel quadro degli equilibri dell'organizzazione costituzionale del Paese. Nella fattispecie in esame tuttavia proprio la preminente, se non esclusiva, attività di impresa che deve essere riconosciuta alla Società (X) s.p.a. non può essere messa in dubbio dallo svolgimento di una attività, che ha sicuramente ricadute indirette su beni costituzionalmente garantiti, quali ad esempio il diritto alla salute (art. 32 cost.), il*

diritto all'ambiente (art. 9 cost.), ma che innanzitutto si caratterizza per una attività e per un servizio che, per statuto, sono impostati su criteri di economicità, ravvisabili nella tendenziale equiparazione tra i costi ed i ricavi, per consentire la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti. Non si tratta dunque di avallare un criterio "formale" di applicazione della norma, ma di individuare attraverso una lettura strutturale della norma medesima, il suo corretto ambito applicativo, quale emerge anche dal dato letterale. L'attribuzione di funzioni di rilevanza costituzionale, quali sono riconosciute agli enti pubblici territoriali, come i comuni, non possono tralaticciamente essere riconosciute a soggetti che hanno la struttura di una società per azioni, in cui la funzione di realizzare un utile economico, è comunque un dato caratterizzante la loro costituzione. Una conclusione diversa porterebbe all'inaccettabile conclusione, sicuramente al di fuori sia della volontà del legislatore delegante che del legislatore delegato, di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina in esame un numero pressoché illimitato di enti operanti non solo nel settore dello smaltimento dei rifiuti, e quindi con attività in cui viene in rilievo, come interesse diffuso, il diritto alla salute e all'ambiente, ma anche là dove viene in rilievo quello all'informazione, alla sicurezza antinfortunistica, all'igiene del lavoro, alla tutela del patrimonio storico e artistico, all'istruzione e alla ricerca scientifica, in sostanza in tutti i casi in cui vengono ad essere coinvolti, seppur indirettamente, dall'attività degli enti interessati, i valori costituzionali di cui alla parte prima della Costituzione (v. anche Cass., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699, C.E.D. cass., n. 247669)».

3. Reclutamento del personale. – L'art. 18 (Reclutamento del personale delle società pubbliche) del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152) convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195) sancisce che «1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3

dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. – 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità».

La Multiservice ad oggi non svolge servizi pubblici ma espleta soltanto attività strumentali per l'ente comunale quindi rientra nella previsione dell'art. 18, comma 2.

La società ha adottato un apposito regolamento cui si rinvia (nel capitolo relativo ai protocolli)

4. Acquisti, servizi, forniture. – La società in house è da considerare parte dell'amministrazione affidante, con la quale deve trovarsi in una condizione di dipendenza finanziaria ed organizzativa. Per tale ragione bisogna ritenere che la società sia soggetta al regime del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del corrispondente regolamento d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207. In ogni caso, salva in ogni caso l'osservanza delle disposizioni che regolano la materia nell'ambito dell'amministrazione locale, sono previsti tre protocolli per gli acquisti, gli appalti, gare e servizi.

5. I riferimenti del modello. – L'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2001 prescrive che *«I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».*

La Confindustria ha elaborato un modello (prima formulazione 7 marzo 2002, ultimo aggiornamento 18 maggio 2004) approvato dal Ministero della Giustizia (il 4 dicembre 2003).

Le Linee Guida, definite dal Codice di Confindustria, suggeriscono alle società di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- l'identificazione dei rischi;

- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria e da società con capitale totalmente pubblico e/o pubblico/privato sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
 - procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
 - poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
 - comunicazione al personale dipendente di ogni ordine e grado e sua formazione.

Componenti queste che devono essere informate ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

In seguito, la Giurisprudenza ha elaborato criteri di verifica dei modelli di organizzazione che la dottrina ha raccolto in una sorta di decalogo:

- il modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo;

- il modello deve prevedere che i componenti dell'organo di vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale;

- il modello deve prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'ODV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile;

- il modello deve differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno;

- il modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi;

- il modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzione disciplinari nei confronti degli amministratori, direttori generali e *compliance officers* che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati;

- il modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale);

- il modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili;

- il modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all'organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza;

- il modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

In considerazione della rilevata commistione di elementi pubblicitici e privatistici nella struttura/attività delle società locali a capitale interamente pubblico, anche il decreto ministeriale 28 novembre 2000 «codice di comportamento dipendenti pubblici» integra uno dei riferimenti di cui si dovrà

tenere conto nella elaborazione del modello. Il codice prescrive «principi e i contenuti» che specificano «gli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa.

6. Struttura del modello. – Il modello è strutturato in due parti e nove capitoli oltre alla presentazione, nei termini indicati nell'indice.

7. Verifica, aggiornamento e modifica del modello. Salvo quanto previsto nel V capitolo, le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo dall'organo di vigilanza. In ogni caso si curerà l'aggiornamento annuale del modello.

8. Definizioni. –

«*Modello*» è il Modello di organizzazione e gestione previsto dagli art. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001

«*Esponenti*» sono i soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a);

«*Dipendenti*» sono i soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b).

II. Codice etico

1. Rispetto della legge. – I “dipendenti” e gli “esponenti” (4) e tutti coloro che hanno rapporti con l’Bisceglie Approdi (consulenti, fornitori, clienti ecc.) operano, oltre che nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, del presente codice etico.

L’Bisceglie Approdi non intraprenderà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda espressamente accettare il codice etico e non si adegui ai principi e alle regole in esso contenuti.

2. Principi. – I comportamenti tenuti nell’ambito dell’espletamento dell’attività dell’Bisceglie Approdi devono essere ispirati ai generali principi di legalità, legittimità, efficienza, trasparenza, tracciabilità, correttezza, onestà ed imparzialità, diligenza, collaborazione, equità, lealtà, onestà, rigore morale e professionale.

3. Osservanza del Codice Etico. – I soggetti di cui all’art. 5:

- sono tenuti alla conoscenza delle norme contenute nel Codice;
- hanno l’obbligo di astenersi da comportamenti contrari a principi del

Codice Etico.

Il Codice etico non fornisce una descrizione tassativa delle condotte riprovate. Per tale ragione, saranno comunque sanzionabili i comportamenti che, pur non integrando la violazione di una specifica disposizione del codice stesso, risultano in palese contrasto con i principi ispiratori del testo.

4. Divieto di discriminazioni e dovere di correttezza. – I soggetti di cui all’art. 5 evitano tra loro e nei rapporti con qualsiasi altro interlocutore ogni discriminazione in base all’età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

I soggetti di cui all’art. 5 non costringono nessuno ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li inducono a farlo promettendo vantaggi di carriera.

(4) Art. 5 (Responsabilità dell’ente):

1. «L’ente e’ responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».

2. ... omissis ...

Il dovere di correttezza implica il rispetto di tutti i diritti di ogni soggetto comunque coinvolto nella propria attività lavorativa e professionale.

Sono riprovati i favoritismi di ogni sorta e le sollecitazioni dirette ad acquisire vantaggi ingiusti o comunque riprovati per se o per altri.

- È riprovato che esponenti e dipendenti dell'Isceglie Approdi direttamente o indirettamente, per esempio attraverso i propri familiari, offrano o ricevano regali, doni, denaro, omaggi ecc. di qualsiasi natura, che siano o possano apparire in qualsiasi modo ingiustamente connessi con i rapporti aziendali in essere, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione (salvo che si tratti di beni o utilità di carattere puramente simbolico o di mera cortesia e comunque di modestissimo valore).

Gli omaggi offerti dall'Isceglie Approdi nel rispetto dei principi del codice etico sono autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore delegato, salvo il rispetto dei principi e delle regole sancite dall'art. 5.

Se un dipendente o un esponente della società riceva offerte o promesse di vantaggi o utilità ingiusti, riferibili all'attività della società, deve darne comunicazione all'organismo di vigilanza.

5. Principio di trasparenza, registrazione e verifica. – I principi di trasparenza e lealtà implicano l'impegno di tutti a fornire le informazioni non riservate in modo chiaro, frequente e completo, adottando una comunicazione verbale e scritta di facile e di immediata comprensione da parte del destinatario.

La trasparenza si realizza mediante la registrazione adeguata di tutte le azioni e le operazioni dell'Isceglie Approdi Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Per tutte le azioni e le operazioni della società Isceglie Approdi deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

6. Principio di lealtà. – 1. I soggetti di cui all'art. 5, esponenti e dipendenti, comunicano al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'Amministratore delegato tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti con l'Isceglie Approdi nell'ultimo quinquennio, precisando con precisando se:

- sussistono ancora rapporti finanziari con la Società;
- tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle funzioni o alle mansioni che dovrà svolgere.

I dipendenti e gli esponenti prima di assumere le sue funzioni, comunicano al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'Amministratore delegato le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la società. L'Amministratore delegato effettua tale comunicazione all'assemblea dei soci.

Oltre ciò che è già previsto dal codice etico, sono riprovati i seguenti comportamenti:

- erogazione di contributi, di vantaggi o altre utilità ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati;
- accettare da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio;
- divulgare notizie o commenti falsi e/o tendenziosi;
- operare in situazioni di conflitto di interesse.

Al fine di prevenire conflitti di interesse le situazioni che i soggetti di cui all'art. 5 devono evitare di:

- utilizzare la posizione aziendale o le informazioni/conoscenze acquisite nell'ambito in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
- curare, direttamente o indirettamente, nelle attività di fornitura interessi economici e finanziari propri o di un altro soggetto di cui allo stesso art. 5;

- di ricevere incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano un interesse economico in decisioni o attività inerenti alle mansioni o alla funzione;

- avere interessi, a vario titolo, diretti ed indiretti, con fornitori, con clienti, subappaltatori o concorrenti della società;

- utilizzare a scopo esclusivamente personale beni dell'Ente Bisceglie Approdi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore delegato e del presidente del consiglio di amministrazione;

- assumere ex dipendenti della Pubblica Amministrazione Comunale;

- prestare attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso o in favore di fornitori, di clienti, di subappaltatori o di concorrenti della società.

L'elencazione di questo articolo non è esaustiva ma solo esemplificativa.

In ogni caso, i soggetti di cui all'art. 5 si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero:

- di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

- di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;

- di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.

I soggetti di cui all'art. 5 si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Nelle situazioni indicate in precedenza se il soggetto interessato non si dichiara spontaneamente la propria astensione, provvede in tal senso il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore delegato. Sull'astensione del presidente del Consiglio di Amministrazione provvede il consiglio di amministrazione; sull'astensione dell'Amministratore delegato e di un sindaco provvede il collegio sindacale.

7. Doveri degli esponenti. – Gli esponenti:

- rispettano i diritti dei dipendenti;

- garantiscono, con ogni possibile impegno, l'integrità fisica e morale dei dipendenti
- promuovono condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro salubri e sicuri;
- tutelano e valorizzano le risorse umane di cui si avvale la società;
- salvo quanto previsto nella parte, valutano il personale da assumere in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati;
- si impegnano a formare le proprie risorse in modo da condividere i principi del codice etico e facilitare il rispetto dei medesimi a tutti i livelli.

8. Doveri dei dipendenti – Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di:

- eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall'impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
- osservare l'orario di lavoro;
- avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell'impresa rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito;
- uniformarsi all'ordinamento gerarchico dell'impresa nei rapporti attinenti al servizio;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall'impresa stessa, curando la formazione relativa alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza del lavoro con la medesima attenzione.

9. Doveri dei dipendenti e degli esponenti – I «dipendenti» e gli esponenti:

- sono tenuti a collaborare con il presidente dell'Organismo di vigilanza;
- devono contribuire personalmente al mantenimento dell'ambiente di lavoro rispettando la sensibilità degli altri, astenendosi da ogni forma di

prevaricazione, scortesia, aggressività, violenza di qualsiasi tipo, mancanza di rispetto, nei confronti degli esponenti e dei dipendenti;

- non devono prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- non devono utilizzare un linguaggio volgare, turpe ovvero offensivo;
- devono proteggere e tenere in buono stato i beni avuti in affidamento nonché contribuire alla protezione dell'intero patrimonio dell'Bisceglie Approdi;
- devono utilizzare i locali, le attrezzature, i macchinari e i sistemi esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e/o per scopi autorizzati espressamente dagli organi competenti dell'Bisceglie Approdi;
- non devono rivelare informazioni riservate o qualsiasi documento della società, se non nei casi previsti dalla legge e autorizzato dall'Amministratore delegato.

10. Privacy e sicurezza del lavoro. – 1. Privacy, igiene e sicurezza sul lavoro sono valori fondamentali dell'Bisceglie Approdi che provvede alla loro tutela secondo le regole e le condizioni definite dai rispettivi documenti programmatico della sicurezza che nella versioni in vigore costituiscono parte integrante del modello.

11 Comunicazioni pubbliche. – Le comunicazioni pubbliche sono trasparenti, veritiere, chiare e non strumentali. Nessuno può fornire, a qualsiasi titolo, informazioni formali o informali inerenti la società senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione, nel rispetto s'intende di tutte le disposizioni dell'ordinamento italiano.

12. Contributi e sponsorizzazioni. – La società Bisceglie Approdi può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti o associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico, a livello locale.

III. Organismo di vigilanza

1. Composizione. – L'organismo di vigilanza è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale, dal preposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal responsabile della darsena.

In ogni caso, non possono far parte dell'organismo coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto. In tal caso, sarà l'assemblea dei soci a nominare il sostituto.

2. Compiti dell'organismo di vigilanza. – L'organismo, in particolare, vigila:

- sull'effettività del modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- sull'adeguatezza del modello, monitorando la reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- sull'attualità del modello, curando la corrispondenza con i dati positivi e le modifiche della disciplina di riferimento;
- sulla permanenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello.

3. Relazione annuale. – Almeno una volta l'anno l'organo di vigilanza predispone una relazione informativa che viene comunicata ai soci in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio e viene altresì trasmessa al Collegio sindacale.

4. Aggiornamento del modello. – Almeno una volta all'anno, l'Amministratore delegato, anche avvalendosi del consulente esterno, istruisce l'aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Integrazioni e modifiche sono proposte dall'Amministratore delegato (o dal presidente del consiglio di amministrazione) e sono deliberate dall'organo amministrativo.

È peraltro riconosciuta all'Amministratore delegato (o dal presidente del consiglio di amministrazione) la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o

integrazioni di carattere meramente formale che dovranno, comunque, essere rese note, mediante inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del primo consiglio di amministrazione successivo alla loro applicazione.

5. Attività dell'organismo e documentazione. – L'organismo svolge controlli di routine, periodici, e controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili..

Le attività dell'organismo sono documentate in un apposito registro.

6. Rapporti dell'organismo con gli altri organi e gli altri soggetti della società. – Le attività poste in essere dall'Organismo di controllo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale o comunale. Il socio può, tuttavia, essere interpellato dall'Organismo medesimo per fornire suggerimenti e valutazioni in ordine agli interventi di adeguamento del modello.

L'Organismo ha libero accesso ai documenti, alle cose, agli immobili, alle attività e alle sedi della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'Organismo può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni e dallo stesso Amministratore delegato.

I soggetti dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001 hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio di amministrazione riguarda tutte le informazioni relative alla violazione del presente modello di cui vengono a conoscenza nell'ambito della propria attività presso la società.

Le informazioni dovranno essere inoltrate al consiglio di amministrazione in forma scritta. Il consiglio di amministrazione agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando soprattutto la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Esponenti e dipendenti devono segnalare tempestivamente all'organismo tutte le eventuali violazioni del presente Modello organizzativo. L'ingiustificata

omissione costituisce violazione del principio di lealtà e correttezza ed è quindi riprovata.

IV. Sanzioni disciplinari

Art. 1. Definizione di illecito disciplinare. – L'illecito disciplinare consiste nella violazione colposa o dolosa delle regole del modello.

Art. 2. Criteri di valutazione della gravità dell'illecito. – L'organo di vigilanza valuta la gravità dell'illecito in base alle circostanze del caso concreto attenendosi ai seguenti criteri generali:

- aspetto soggettivo della condotta;
- entità della violazione e rilevanza delle disposizioni violate;
- entità del danno o del pericolo di danno derivante alla Società o ad altri soggetti;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

Art. 3. Autonomia del procedimento e delle sanzioni disciplinari. – Il procedimento per l'applicazione e la comminazione di sanzioni disciplinari per la violazione delle regole del modello prescindono dalle vicende dell'eventuale procedimento penale, civile, amministrativo o contabile avente ad oggetto fatti, in tutto o in parte, coincidenti con quelli a base della responsabilità disciplinare.

Art. 4. Sanzioni per i «dipendenti» (art. 5, comma 1, lett. *b*). – Per le violazioni del codice etico e del modello si applicano le sanzioni disciplinari previste dal codice disciplinare aziendale, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori"), dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicati ai rapporti di lavoro della società Bisceglie Approdi e da eventuali ulteriori discipline speciali applicabili (es. contrattazione integrativa aziendale).

Art. 5. Procedimento disciplinare. – Il procedimento disciplinare a carico dei dipendenti è regolato dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei lavoratori”), dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicati ai rapporti di lavoro della società Bisceglie Approdi e da eventuali ulteriori discipline speciali applicabili (es. contrattazione integrativa aziendale).

È istituito un registro delle sanzioni disciplinari nel quale sono annotate tutte le segnalazioni ricevute dall’Organismo di vigilanza, con l’indicazione del presunto autore, della data di commissione del fatto riprovato e dell’esito del procedimento.

Art. 6. Sanzioni nei confronti degli esponenti. – In caso di violazione delle regole del modello da parte degli esponenti, l’organismo di vigilanza trasmette immediatamente la notizia al socio unico per l’adozione dei provvedimenti del caso. L’organo di vigilanza, nei casi più gravi, può disporre la sospensione dell’esponente, provvedendo al tempo stesso alla convocazione dell’assemblea sociale.

Art. 7. Misure nei confronti di Consulenti e Partner. – Le violazioni del codice etico e del modello di soggetti diversi dai dipendenti e dagli esponenti sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

V. Informazione e formazione

Art. 1. Informazione e formazione. – L'Amministratore delegato, anche avvalendosi dell'organismo di vigilanza ed eventualmente di consulenti esperti, è tenuto a predisporre un efficace piano di comunicazione e formazione del Modello periodicamente aggiornato.

A tale fine la Società ha previsto incontri di formazione e di aggiornamento che dovranno assicurare che esponenti e dipendenti abbiano ricevuto il Codice Etico della società personale e siano adeguatamente informato, attraverso una comunicazione capillare, efficace, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta in merito ai poteri autorizzativi (poteri di rappresentanza e firma sociale, le procure, le linee di dipendenza gerarchica (organigramma), alle procedure; ai flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

2. Una copia del codice etico viene sottoposta all'accettazione di tutti i soggetti esterni con i quali la società Bisceglie Approdi intrattiene rapporti a titolo oneroso. La mancata accettazione del codice etico implica le conseguenze indicate nel capitolo IV

Parte speciale

VII. Aree di rischio

Art. 231	Reato	c/r
24-ter	<p>Art. 416-bis c.p. (<i>Associazione per delinquere</i>)</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	e
25	<p>Art. 322-bis c.p. (<i>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i>)</p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. <p>Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	e
24	<p>Art. 640-ter c.p. (<i>Frode informatica</i>)</p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma</p>	e

	<p>dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>	
25-bis.1	<p>Art. 513 c. p. (<i>Turbata libertà dell'industria o del commercio</i>)</p> <p>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00</p>	e
25-bis.1	<p>Art. 513-bis c.p. (<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i>)</p> <p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>	e
25-bis.1	<p>Art. 514 c.p. (<i>Frodi contro le industrie nazionali</i>)</p> <p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>	e
25-bis.1	<p>Articolo 515 c.p. (<i>Frode nell'esercizio del commercio</i>)</p> <p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.</p>	e
25-bis.1	<p>Art. 517 c.p. (<i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</i>)</p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.</p>	e
25-bis.1	<p>Art. 517-ter c.p. (<i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</i>)</p> <p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	e
25-bis.1	<p>Art. 517-quater c.p. (<i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</i>)</p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.</p>	e

	<p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>	
25-quater.1	<p>Art. 583-bis c.p. (<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>)</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>	e
24-bis	<p>Art. 615-quater c.p. (<i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</i>)</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	e
24-bis	<p>Art. 615-quinquies c.p. (<i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i>)</p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.</p>	e
24-bis	<p>Art. 640-quinquies c.p. (<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</i>)</p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p>	e
24-ter	<p>Art. 416-bis c.p. (<i>Associazione di tipo mafioso anche straniera</i>)</p>	e

	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	
24-ter	<p>Art. 416-ter c.p. (<i>Scambio elettorale politico-mafioso</i>)</p> <p>La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.</p>	e
24-ter	<p>Art. 630 c.p. (<i>Sequestro di persona a scopo di estorsione</i>)</p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>	e

25-bis	<p>Art. 454 c. p. (<i>Alterazione di monete</i>) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>	e
25-bis	<p>Art. 460 c.p. (<i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</i>) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1032,00.</p>	e
25-bis	<p>Art. 461 c.p. (<i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</i>) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>	e
25-bis	<p>Art. 464 c.p. (<i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</i>) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>	e
25-bis	<p>Art. 473 c.p. (<i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</i>) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	e
25-ter	<p>Art.2628 c.c. (<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i>) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	e
25-ter	<p>Art. 2629-bis c.c. (<i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i>) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al</p>	e

	decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.	
25-ter	Art. 2633 c.c. (<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</i>) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	e
25-ter	Art. 2637 c.c. (<i>Aggiotaggio</i>) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	e
25-quater	Art. 270-bis c.p. (<i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</i>) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	e
25-quater	Art. 270-ter c.p. (<i>Assistenza agli associati</i>) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	e
25-quater	Art. 270-quater c.p. (<i>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</i>) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	e
25-quater	Art. 270-quinquies c.p. (<i>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</i>) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	e
25-quater	Art. 270-sexies c.p. (<i>Condotte con finalità di terrorismo</i>) Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o	e

	<p>contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>	
25-quater	<p>Art.280 c.p. (<i>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</i>)</p> <p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	e
25-quater	<p>Art. 280-bis c.p. (<i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</i>)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	e
25-quater	<p>Art. 289-bis c.p. (<i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</i>)</p> <p>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo</p>	e

	<p>comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>	
25-quater	<p>Arti. 302 c.p. (<i>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo</i>)</p> <p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (<i>articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti</i>), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>	e
25-quinquies	<p>Art. 600 c.p. (<i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</i>)</p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>	e
25-quinquies	<p>Art. 600-bis c.p. (<i>Prostituzione minorile</i>)</p> <p>Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00.</p> <p>Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.</p>	e
25-quinquies	<p>Art. 600-ter c.p. (<i>Pornografia minorile</i>)</p> <p>Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p>	e
25-quinquies	<p>Art. 600-quater c.p. (<i>Detenzione di materiale pornografico</i>)</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si</p>	E

	<p>procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.</p> <p>La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>	
25-quinquies	<p>Arti. 600-quater1 c.p. (<i>Pornografia virtuale</i>)</p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>	e
25-quinquies	<p>Art. 600-quinquies c.p. (<i>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i>)</p> <p>Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.</p>	e
25-quinquies	<p>Art. 600-quinquies c.p. (<i>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i>)</p> <p>Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.</p>	e
25-quinquies	<p>Art. 601 c.p. (<i>Tratta di persone</i>)</p> <p>Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	e
25-quinquies	<p>Art. 602 c.p. (<i>Acquisto e alienazione di schiavi</i>)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	e
25-sexies	<p>Art. 184 d.lvo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Abuso di informazioni privilegiate</i>)</p> <p>È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180,</p>	e

	<p>comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p>	
25-novies	<p>Art. 171 legge, 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>)</p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00</p>	e
25-novies	<p>Art. 171-ter legge, 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>)</p> <p>1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15493,00 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o</p>	e

	<p>didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai</p>	
--	--	--

	precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.	
25-novies	Art. 171 septies legge, 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>) 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	e
25-novies	Art. 171 octies legge, 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>) 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.	e
25-undecies	Articolo 727-bis codice penale (<i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121	e
25-undecies	Articolo 733-bis codice penale (<i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i>) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000 euro.	e
25-undecies	Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.	e
25-undecies	Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (<i>Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica</i>) 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (<i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.	e

	<p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.</p> <p>(omissis)</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a € 103291,38.</p> <p>(omissis)</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.</p>	
25-undecies	<p>Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i>)illecito</p> <p>(omissis)</p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.</p>	e
25-undecies	<p>Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(<i>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</i>)</p> <p>(omissis)</p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p>	e

	<p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00. (omissis)</p>	
25-undecies	<p>Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (<i>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</i>)</p> <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (<i>del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono</i>).</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>	e
25-sexies	<p>Articolo 185 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Manipolazione del mercato</i>)</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>	e

	2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.	
25-bis.1	Art. 516 c.p. (<i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</i>) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	g
24-bis	Art. 615-ter c.p. (<i>Accesso abusivo a sistema informatico</i>) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	g
24-bis	Art. 617-quater c.p. (<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i>) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	g
24-bis	Art. 617-quinquies c.p. (<i>Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i>) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	g
24-bis	Art. 635-bis c.p. (<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.	g

	Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.	
24-bis	<p>Art. 635-ter c.p. (<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</i>)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	g
24-bis	<p>Art. 635-quater c.p. (<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i>)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	g
24-bis	<p>Art. 635-quinquies c.p. (<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i>)</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	g
24-ter	<p>Art. 74, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>)</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre</p>	g

	<p>all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	
25-bis	<p>Art. 453 c.p. (<i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</i>)</p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p>	g
25-bis	<p>Art. 455 c. p. (<i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</i>)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>	g
25-bis	<p>Art. 457 c.p. (<i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i>)</p> <p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>	g
25-bis	<p>Art. 459 c. p. (<i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</i>)</p> <p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>	g
25-bis	<p>Art. 474 c.p. (<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</i>)</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a €35.000,00.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a €20.000,00.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	g
25-ter	<p>Art. 2626 c.c. (<i>Indebita restituzione dei conferimenti</i>)</p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	g
25-ter	<p>Articolo 2636 codice civile (<i>Illecita influenza sull'assemblea</i>)</p> <p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	g

25-undecies	<p>Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (<i>Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a € 103291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio</i>), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (<i>modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci</i>), e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 103291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>	g
25-undecies	<p>Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (<i>Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1</i>)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p>	g

	<p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (<i>modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>) e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e prescritta documentazione. dell'ammenda da € 10.329,14 a € 10.3291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p>	
24	<p>Art. 640 c.p. (<i>Truffa</i>)</p> <p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:</p> <p>1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.</p> <p>2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>	g
24-bis	<p>Art. 491-bis c.p (<i>Documenti informatici</i>)</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>L'articolo fa riferimento ai delitti del c.p. previsti dagli artt. 476 (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i>); 477 (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</i>); 478 (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</i>); 479 (<i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i>); 480 (<i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative</i>); 481 (<i>Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità</i>); 482 (<i>Falsità materiale commessa dal privato</i>); 483 (<i>Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</i>); 484 (<i>Falsità in registri e notificazioni</i>); 485 (<i>Falsità in scrittura privata</i>);</p>	g

	486 (<i>Falsità in registri e notificazioni</i>); 487 (<i>Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico</i>); 488 (<i>Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali</i>); 489 (<i>Uso di atto falso</i>); 490 (<i>Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri</i>); 492 (<i>Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti</i>); 493 (<i>Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico</i>)	
25-ter	<p>Art. 2621 c.c. (<i>False comunicazioni sociali</i>)</p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.</p> <p>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>	g
25-ter	<p>Articolo 2622 c.c. (<i>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori</i>)</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</p> <p>La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un</p>	g

	<p>grave nocumento ai risparmiatori.</p> <p>Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità é comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non é punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>	
25-ter	<p>Art. 2625 c.c. (<i>Impedito controllo</i>)</p> <p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p>	g
25-ter	<p>Art. 2627 c.c. (<i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i>)</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato</p>	g
25-ter	<p>Art. 2629 c.c. (<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i>)</p> <p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	g
25-ter	<p>Articolo 2632 c.c. (<i>Formazione fittizia del capitale</i>)</p> <p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	g
25-ter	<p>Art. 2638 c.c. (<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</i>)</p>	g

	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	
25-octies	<p>Art. 648 c.p. (<i>Ricettazione</i>)</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.</p>	g
25-octies	<p>Art. 648-bis c.p. (<i>Riciclaggio</i>)</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	g
25-octies	<p>Arti. 648-ter c.p. (<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	g
25-novies	<p>Art. 171-bis legge, 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>)</p> <p>Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso</p>	g

	<p>unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	
25-decies	<p>Articolo 377-bis codice penale (<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni</p>	g
25-undecies	<p>Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>)</p> <p>1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>(omissis)</p> <p>5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>(omissis)</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>(omissis)</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque</p>	g

	reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla	
25-undecies	<p>Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p> <p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p>	g
25-undecies	<p>Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Bonifica dei siti)</p> <p>1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>	g
25-undecies	<p>Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Traffico illecito di rifiuti)</p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una</p>	g

	<p>spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p><i>Omissis</i></p>	
25-undecies	<p>Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>)</p> <p>1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p><i>Omissis</i></p>	g
25-undecies	<p>Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Sanzioni</i>)</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	g
25-undecies	<p>Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (<i>Inquinamento doloso</i>)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad €50.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202</p>	g
24	<p>Art. 640-bis c.p. (<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>)</p> <p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	g
25-undecies	<p>Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee</i>)</p> <p>1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p>	g/s

	<p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e</p> <p>7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p>	
24	<p>Art. 316-ter c.p. (<i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</i>) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante</p>	q

	<p>l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>	
24	<p>Art. 316-bis c.p. (<i>Malversazione a danno dello Stato</i>) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	s
25	<p>Art. 317 c.p. (<i>Concussione</i>) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.</p>	s
25	<p>Art. 318 c.p. (<i>Corruzione per un atto di ufficio</i>) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.</p>	s
25	<p>Art. 319 c.p. (<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio</i>) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p>	s
25	<p>Articolo 319-ter codice penale (<i>Corruzione in atti giudiziari</i>) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p>	s
25	<p>Art. 320 c.p. (<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i>) Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.</p>	s
25	<p>Art. 322 c.p. (<i>Istigazione alla corruzione</i>) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una</p>	s

	<p>promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	
25-septies	<p>Art. 589 c.p. (<i>Omicidio colposo</i>)</p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	s
25-septies	<p>Art. 590 c.p. (<i>Lesioni personali colpose</i>)</p> <p>Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	s
25-undecies	<p>Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (<i>Inquinamento colposo</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero 	s

	particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202	
--	--	--

VI. Protocolli e procedure

Aree di rischio.

Principi generali

Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici ⁽⁵⁾.

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

L'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

I poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.

I poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Si richiama altresì il principio già enunciato nel codice etico secondo cui Le comunicazioni pubbliche sono trasparenti, veritiere, chiare e non strumentali. Nessuno può fornire, a qualsiasi titolo, informazioni formali o informali inerenti la società senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore delegato o del

⁽⁵⁾L'art. 31 del Codice, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo "i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

presidente del consiglio di amministrazione, nel rispetto s'intende di tutte le disposizioni dell'ordinamento italiano.

Aree di rischio generico riguardano:

- la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro;
- i reati e la sicurezza informatica;
- la contabilità, il bilancio e le operazioni societarie;
- i flussi finanziari;
- i reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies classificati nella tabella

Protocolli e procedure relative alla sicurezza, salute e igiene del lavoro

Il documento relativo alla sicurezza e all'igiene sul lavoro costituisce parte integrante del presente modello. Il responsabile della sicurezza fa parte dell'organismo di vigilanza

Protocolli e procedure sicurezza informatica

Il documento relativo alla sicurezza informatica costituisce parte integrante del presente modello. Il responsabile della sicurezza fa parte dell'organismo di vigilanza

Protocolli e procedure relativi alla gestione della contabilità

Contabilità – Le verifiche della contabilità e del bilancio, da parte del revisore contabile e/o per competenza del collegio sindacale, riguardano:

- esecuzione, controllo e verifica extra-contabile della prima nota;
- monitoraggio quotidiano banche;
- Riconciliazioni bancarie;
- elaborazione situazioni analitiche debitorie e creditorie;
- analisi del cash flow;
- elaborazione budget di segreteria;
- pagamento fornitori su disposizioni dell'Amministratore delegato;
- pagamento RI.BA. su disposizioni dell'Amministratore delegato;
- pagamento ritenute d'acconto su disposizioni dell'Amministratore delegato;
- aggiornamento prospetto titoli ed investimenti;

- monitoraggio affidamenti societari con verifiche periodiche degli scostamenti;
- elaborazione di bilanci di verifica ed analisi degli scostamenti;
- elaborazione di grafici per l'analisi degli scostamenti, e verifica dei risultati della società.

Quotidianamente si provvede alla registrazione extra-contabile di un brogliaccio di prima nota, nel quale vengono riportate tutte le operazioni contabili effettuate dalla società. Questo è necessario a monitorare la liquidità aziendale (cash flow), sia di cassa che bancaria, affinché non si superino mai i limiti imposti dal Collegio Sindacale per quanto riguarda la cassa (è consentito un importo massimo di € 1.000) e soprattutto serve a verificare giornalmente i saldi bancari, in modo da non superare i limiti imposti dagli affidamenti bancari e/o provvedere tempestivamente ad effettuare giroconti in modo da distribuire la liquidità su tutte le banche con cui l'azienda opera.

Tale prospetto è suddiviso in tre parti: nella prima si evidenzia la liquidità bancaria, con gli eventuali affidamenti.

La seconda parte evidenzia le esposizioni debitorie: (eventualmente) nei confronti delle banche, dei fornitori, degli stipendi da corrispondere agli operai, dell' IVA mensile da versare, dei contributi INPS, INAIL, ritenute d'acconto per prestazioni di liberi professionisti, ecc.

In particolare per quanto riguarda i fornitori si compila un prospetto che tiene conto delle modalità di pagamento, ad es. se il debito verrà saldato con ricevuta bancaria, con assegno bancario non trasferibile rimesso direttamente nelle mani del fornitore, oppure con bonifico bancario effettuato attraverso la procedura di Remote Banking, nonché delle varie scadenze concordate con i venditori al momento dell'acquisto delle forniture e autorizzato dall'A.D. anche in base alla disponibilità finanziaria.

La terza parte presenta la situazione degli incassi. Vi è la specifica delle fatture ancora inevase da parte dei clienti. Questo elaborato viene settimanalmente sottoposto all'attenzione dell'Amministratore delegato, il quale ne prende visione,

lo sigla e dà al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo le direttive per le operazioni finanziarie necessarie.

Il Responsabile dell'Ufficio, dopo aver provveduto ad effettuare le operazioni indicate, aggiorna nuovamente il brogliaccio di prima nota, che periodicamente viene trasmesso ai collaboratori addetti alla contabilità, i

- Controllo mensile pagamenti fiscali;
- Attività di pianificazione fiscale;
- Preparazione della documentazione ed attività di supporto alle verifiche trimestrali di cassa da parte della società di revisione e/o del Collegio Sindacale;
- Preparazione della documentazione ed attività di supporto alla verifica annuale da parte della società di Revisione e/o del Collegio Sindacale per la redazione del bilancio di esercizio;
- Predisposizione della documentazione fiscale per la redazione del mod. Unico;
- Predisposizione della documentazione per il deposito annuale del bilancio presso la CCIAA;
- Predisposizione della documentazione per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio;
- Redazione e trascrizione dei verbali del consiglio di amministrazione;
- Redazione e trascrizione dei verbali delle assemblee;
- Aggiornamento libro dei cespiti ammortizzabili;
- Aggiornamento libro dei compensi a terzi;
- Aggiornamento libro degli inventari.

Nella prima decade del mese si provvede ad effettuare il controllo mensile delle registrazioni contabili aventi rilevanza ai fini dell'IVA.

In particolare si controlla la esatta imputazione nelle varie voci di costo delle fatture di acquisto nonché la percentuale di IVA da recuperare, si verifica l'imputazione dell'I.V.A. da versare.

Per quanto riguarda, invece, le imposte da versare ai fini dell'IRPEG e dell'IRAP (che vengono calcolati una volta elaborato il bilancio d'esercizio, sull'utile lordo conseguito) viene svolta, d'intesa con il consulente fiscale, una vera e propria attività di pianificazione fiscale.

Un'altra attività svolta dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo è quella di preparazione della documentazione prevista dalle verifiche trimestrali della società di revisione e/o del Collegio Sindacale, nonché lo svolgimento dell'attività di supporto all' Amministratore delegato durante le verifiche stesse. Egli mostra la effettiva consistenza di cassa, le riconciliazioni bancarie (evidenziando gli assegni e/o le operazioni ancora in circolazione), le fatture relative agli acquisti ed alle vendite, i versamenti fiscali previsti dalla legge che vengono controllati negli importi e soprattutto nelle scadenze, viene mostrato il prospetto relativo agli eventuali investimenti in fondi di liquidità che vengono effettuati in momenti di abbondante liquidità, così come viene mostrato il prospetto relativo alle fatture eventualmente anticipate, in momenti di scarsa liquidità.

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo svolgono anche l'attività di supporto all'Amministratore delegato durante la verifica annuale da parte della società di Revisione e/o del Collegio Sindacale per la redazione del Bilancio di esercizio. Il primo adempimento previsto da questa attività, riguarda la circolarizzazione dei clienti, dei fornitori, banche, consulenti legali, fiscali, del lavoro e società di leasing.

In particolare vengono inviate delle comunicazioni che prevedono dati diversi a seconda dei destinatari che devono essere confermati, se rispondono a realtà. In questo modo il soggetto incaricato della revisione legale compie un primo passo nella verifica dell'esattezza delle risultanze contabili.

Successivamente, assieme ai revisori si procede ad analizzare le varie voci che compongono il bilancio, puntualizzando in maniera particolare dell'Attivo: gli incrementi delle immobilizzazioni e il dettaglio degli ammortamenti, l'inventario dettagliato delle rimanenze di magazzino, le fatture da incassare riportante la stratificazione del saldo clienti per fasce di crediti e le fatture da emettere per lavori in corso alla fine dell'anno, il dettaglio dei crediti diversi, la movimentazione del conto titoli, le riconciliazioni bancarie, il dettaglio dei ratei e risconti attivi. Del passivo: il dettaglio dei debiti diversi, le fatture dei fornitori da pagare e quelle ancora da ricevere, il dettaglio dei ratei e risconti passivi, la destinazione dell'utile dell'anno precedente e la ripartizione del patrimonio netto. Si analizzano inoltre le dichiarazioni fiscali e le delibere del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, per le eventuali ripercussioni sul Bilancio d'esercizio.

Una volta definito il bilancio d'Esercizio ed ottenuta dal revisore legale la "clearance", documento che attesta la effettiva corrispondenza tra le scritture contabili e la situazione patrimoniale e finanziaria della società, e verificato che né il Consiglio di Amministrazione, né il Collegio Sindacale abbiano sollevato eccezione alcuna alla elaborazione del Bilancio, il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, su disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, attiva la procedura relativa alla convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

Successivamente all'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea egli si occupa del deposito del Bilancio dell'esercizio presso la CCIAA, in modo da rendere ufficiale questo documento aziendale.

L'adempimento successivo è quello di trascrivere il Bilancio (completo dell'inventario dei beni ammortizzabili e della specifica clienti e dei fornitori) nel libro degli inventari.

Ulteriori compiti dell'ufficio amministrativo. – L'ufficio amministrativo, eventualmente coadiuvato dal consulente esterno, provvede alla:

- Registrazione in ordine cronologico di tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento della contabilità: fatture di acquisto, vendita, operazioni finanziarie, economiche, ecc.;
- Determinazione mensile dell'IVA e predisposizione modello per la relativa liquidazione;
- Predisposizione di bilanci di verifica e relativi controlli di quadratura
- Determinazione delle scritture di assestamento propedeutiche alla definizione del bilancio di esercizio;
- Stampe su registri tenuti secondo le norme vigenti di tutte le operazioni ai fini IVA e Giornale COGE e stampa libro mastro;
- Redazione prospetti annuali delle certificazioni di ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo;
- Determinazione e redazione della Comunicazione Annuale Dati IVA e predisposizione all'invio telematico della stessa.

Procedure relative alle registrazioni contabili. – I documenti contabili sono di diverso tipo. Una particolare attenzione va rivolta alle fatture di acquisto (che

seguono le procedure previste per gli acquisti). Della ricezione di questi documenti si occupa l'ufficio amministrativo, che ha il compito di apporre i D.D.T. relativi, nel caso di fatture non accompagnatorie. Queste ultime, insieme alle fatture accompagnatorie, sono consegnate all'Amministratore delegato, il quale deve verificare che quanto esposto dalla fattura corrisponda all'ordine da lui esperito e provvedere ad apporre la sua sigla.

Se tale controllo ha esito positivo, l'amministratore delegato passerà le fatture al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la registrazione in contabilità.

Se il controllo non ha esito positivo, la fattura torna al Responsabile amministrativo, il quale dispone l'emissione della nota di credito per l'aderenza, qualora il fornitore abbia già provveduto a registrare il documento nella propria contabilità. Qualora, invece, il fornitore non abbia ancora effettuato la registrazione, la fattura gli viene restituita, affinché provveda alla nuova Registrazione.

Il Responsabile Amministrativo, si occuperà inoltre di provvedere alla redazione del Documento di Trasporto, nel caso in cui dovesse essere restituita della merce non corrispondente a quella ordinata o in caso di merce ricevuta per presa visione.

Superata questa prima verifica contabile, egli procederà ad inserire le fatture in uno scadenziario nel quale vengono riportati tutti gli estremi delle fatture, gli importi da pagare e le relative scadenze.

Quando tutti questi passaggi vengono regolarmente effettuati, un'ultima sigla viene apposta dall'Amministratore delegato, il quale conferma che questi documenti siano stati controllati dai suddetti uffici, regolarmente autorizzata preventivamente attraverso le procedure.

Successivamente le fatture vengono consegnate agli Addetti alla contabilità, che provvedono ad effettuare le registrazioni contabili.

Per quanto riguarda, invece, le fatture emesse nei confronti dei vari enti con i quali l'azienda opera, ci si accerta che sulla copia della fattura che va registrata in contabilità sia stato apposto il timbro di protocollo, che ne attesta l'avvenuta consegna e solo successivamente a questo controllo si provvede alla registrazione.

Tutte le altre operazioni che riguardano i movimenti finanziari della società vengono imputati in contabilità dal brogliaccio di prima nota ed hanno tutte a supporto documenti cartacei che vengono conservati in ordine cronologico pronti

per essere esibiti in sede di controllo sia da parte del collegio Sindacale che della Società di Revisione del bilancio.

Dopo aver provveduto alla registrazione delle fatture di acquisto, delle fatture emesse e dei corrispettivi (per quanto riguarda il servizio relativo agli ausiliari alla sosta), si provvede mensilmente al controllo delle registrazioni effettuate e si determina l'IVA da versare o eventualmente a credito. Si procede alla compilazione del mod. F24 con il quale si provvede al versamento dell'imposta. Tale versamento avviene attraverso l'ausilio di un programma di Remote Banking che consente di effettuare tutte le operazioni con gli istituti di credito tramite PC.

Procedura per la tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti degli importi superiori ai 250 euro possono essere effettuati solo mediante bonifico alla condizione che il beneficiario abbia sottoscritto la dichiarazione di seguito riportata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".
--

In data _____ il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente
in _____ via _____
in qualità di _____

ragione sociale	
CODICE FISCALE	
PARTITA I.V.A.	
INDIRIZZO	c _____

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore della società Bisceglie Approdi

dichiara gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati

Estremi identificativi

- ISTITUTO:
- AGENZIA:
- C/C IBAN:

Generalità persone delegate ad operare:

(allegare copia del documento di identità e codice fiscale)

Allego copia del documento di identità

S'intende che i pagamenti saranno effettuati previa presentazione di idonea documentazione fiscale esclusivamente sul c/c indicato nella dichiarazione suesposta.

Rischio ambientale

La strategia più efficace per contrastare il rischio dei reati ambientali sarebbe l'adozione degli standard internazionali della serie ISO 14000, ed in particolare nella norma ISO 14001:2004 (integrata nel 2005),

Se l'impresa, in considerazione della genericità del rischio (eccezion fatta per i reati S della tabella ex art. 25-undecies) non volesse cimentarsi nella definizione di un vero e proprio SGA (sistema di gestione ambientale), procederà ad un'attività di pianificazione la quale, individuati gli aspetti ambientali di maggiore rilevanza, identifichi le prescrizioni normative applicabili nonché adeguati obiettivi, possibilmente misurabili e comunque coerenti con la politica ambientale definita dall'azienda. L'identificazione degli aspetti ambientali rilevanti, svolta tenendo conto dei flussi in ingresso ed in uscita relativi alle attività svolte, potrà essere

impostata per macro-categorie (ad es. emissioni, scarichi, rilasci nel suolo, energia utilizzata e/o emessa, rifiuti prodotti, ecc.). La valutazione delle prescrizioni legali applicabili, oltre a tenere conto delle disposizioni stricto sensu normative (leggi nazionali e regionali, norme internazionali, regolamenti locali o di autorità specifiche), potrà utilmente considerare anche profili ulteriori, quali eventuali accordi con pubbliche amministrazioni o con la clientela, best practices o codici di condotta di settore, fino a giungere agli impegni volontari assunti dall'impresa di fronte al pubblico (ad es. gestione sostenibile, etichettatura ambientale, ecc.).

Particolare attenzione deve essere prestata alla corretta definizione delle responsabilità interne, al fine di individuare i soggetti da dotare di specifiche deleghe e della conseguente autorità, cui devono essere ovviamente assegnate le risorse necessarie al mantenimento del sistema delineato.

Tutti coloro che sono coinvolti in attività con rilevanza nel settore ambientale devono essere destinatari non solo di interventi di formazione (da definirsi in base alle necessità formative individuate con riferimento ai profili ambientali rilevati in azienda), ma anche di procedure specifiche mirate alla maggiore consapevolezza dell'importanza della conformità alla politica ambientale ed alle relative procedure di attuazione, come pure dell'importanza degli aspetti ambientali significativi per l'impresa.

In tal senso particolare attenzione deve essere riservata alla formazione del responsabile della darsena

Un'opportunità ulteriore di supervisione è offerta dalla definizione di un sistema di documentazione che consenta il controllo sui comportamenti e sulle attività svolte, ed eventualmente permetta lo svolgimento di verifiche sul rispetto delle prescrizioni adottate. È evidente che la tipologia della documentazione richiesta (così come la relativa quantità) dovranno dipendere dalle dimensioni organizzative dell'impresa.

Altro elemento fondamentale da considerare da parte dell'impresa è la gestione delle emergenze. Sulla base anche di quanto sopra descritto in tema di precauzione rispetto al danno ambientale, appare altamente consigliabile che l'impresa si doti di procedure che individuino le potenziali situazioni di emergenza (unitamente ai relativi rischi) e definiscano dei sistemi di risposta pronti quanto efficaci volti a prevenire o comunque mitigare gli impatti ambientali negativi. Aree di rischio specifico.

Le aree di rischio specifico sono individuate nel settore degli acquisti o dei lavori in appalto; reclutamento personale; reati ambientali; importazione di monete, valori, sigilli, animali o altri beni mobili vietati o illeciti; sostegno ad iniziative culturali.

Principio generale. – La società Bisceglie Approdi non può effettuare acquisti, affidare incarichi o appalti a soggetti che non abbiano un “certificato antimafia” (artt. 10 l. 31 maggio 1965, n. 575; 4, l. 8 agosto 1994, n. 490), negativo.

Procedura relativa agli acquisti. – Gli acquisti sono curati dall'ufficio amministrativo.

Gli acquisti effettuati dall'apposito ufficio vengono distinti in tre diverse categorie sulla base dell'importo unitario dei beni che ne costituiscono l'oggetto:

- acquisti ordinari di importo unitario inferiore a € 25.000;
- acquisti di importo unitario compreso tra € 25.000 e € 50.000;
- acquisti di importo unitario superiore € 50.000.

Procedura generale degli acquisti. – L'ufficio amministrativo riceve e formula le richieste di acquisto, compilando per ognuna apposito modulo dopo aver verificato l'eventuale presenza nel magazzino del materiale richiesto.

Nel caso sia presente nel magazzino l'intero quantitativo di beni richiesti, si procederà al prelievo del materiale ed alla consegna dello stesso presso il settore da cui è partita la richiesta.

Nel caso sia presente soltanto una parte del materiale, si procederà a modificare la richiesta d'ordine per l'acquisto della parte mancante.

Nel caso il magazzino risulti totalmente sprovvisto dei materiali richiesti, l'ufficio avvierà la procedura per l'autorizzazione all'acquisto come da richiesta d'ordine.

Se si tratta di materiali già altre volte acquistati, si procede alla formulazione dell'ordine presso il fornitore già accreditato sempre dopo la relativa autorizzazione dell'Amministratore delegato.

Resta inteso che, per le forniture superiori ad Euro 7.500,00, sarà comunque necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministratore delegato.

Qualora, invece, si tratti di materiali mai acquistati si procederà seguendo le procedure di cui ai punti successivi.

Ai fornitori contattati per la prima volta, unitamente all'offerta viene richiesta idonea documentazione per la loro qualificazione e successivo inserimento nell'albo fornitori di fiducia.

Espletata la procedura, l'Amministratore delegato procede all'affidamento della fornitura attraverso l'emissione del relativo ordine firmato attraverso un modulo prestampato "Ordine di Acquisto".

L'ordine di acquisto viene trasmesso via fax al fornitore, il quale lo rimette firmato per accettazione. Successivamente, all'arrivo della merce, il fornitore consegna la merce stessa e il Documento di trasporto (D.D.T. o Fattura accompagnatoria) all'ufficio acquisti.

Il D.D.T., o la fattura accompagnatoria, viene siglata dall'ufficio amministrativo, al quale permane l'onere di riconsegnarlo al responsabile del procedimento acquisti con relativi visti.

Al ricevimento del D.D.T., l'addetto alla procedura acquisti effettua un controllo sulla rispondenza fra lo stesso e l'ordine, apponendo una sigla sugli ordini definitivamente evasi.

La fattura relativa alle merci acquistate e consegnate perviene all'Ufficio Amministrativo, per le successive ulteriori fasi di controllo e contabilizzazione. L'operazione si conclude con il visto finale da parte dell'Amministratore delegato che autorizza il pagamento.

Procedura specifica per acquisti inferiore a 25.000 euro. – L'ufficio amministrativo procede alla compilazione del modello d'ordine. Il modello sarà posto all'attenzione dell'Amministratore delegato per la necessaria autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Nel caso trattasi di acquisto di materiale e/o attrezzature mai acquistate ovvero di particolare contenuto tecnico, l'Ufficio amministrativo effettuerà, su indicazione dell'Amministratore delegato, una indagine di mercato informale e procederà a contattare alcuni fornitori, invitando questi ultimi a far pervenire offerte con ogni mezzo utile. L'Amministratore delegato, dopo aver ascoltato le valutazioni effettuate dall'Ufficio amministrativo in ordine alle offerte ricevute, procederà ad individuare l'offerta maggiormente

conveniente dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo ed ad affidare la fornitura

Procedura specifica per acquisti di importo unitario compreso tra € 25.000 e € 50.000. – Nel caso si debba procedere ad acquisti il cui importo unitario sia compreso tra € 25.000 e € 50.000, dopo aver analizzato le richieste pervenute dai vari responsabili di settore, analogamente a quanto descritto con la procedura "Acquisti 1", l'ufficio amministrativo autorizzato dall'Amministratore delegato avvia una trattativa privata, invitando un numero da tre a cinque aziende a fornire un preventivo (anche tra le stesse ditte già accreditate). La comparazione e la valutazione verrà effettuata da una commissione formata da dall'Amministratore delegato, in qualità di presidente della commissione e dal presidente del collegio sindacale o da un altro sindaco designato dallo stesso presidente, dal responsabile del servizio competente (ove sia possibile identificarlo) oppure da un professionista esterno.

Individuato il fornitore, si procederà con le modalità previste nella parte generale della procedura acquisti.

Procedura specifica per acquisti di valore unitario superiore a 50.000 euro. – In relazione ad acquisti di entità superiore a € 50.000.

L'Amministratore delegato, nomina una Commissione Tecnica, presieduta da un professionista del settore di riferimento del bene in oggetto e composta oltre che da sé stesso e dal presidente del collegio sindacale o da un altro sindaco designato dallo stesso presidente. La scelta tecnica della fornitura avverrà unicamente in funzione del prezzo più conveniente.

Se nessuna offerta presenta i requisiti minimi tecnici richiesti, la gara viene annullata.

In ipotesi di aggiudicazione della gara viene redatto il verbale provvisorio di aggiudicazione, a firma del Presidente della Commissione che sarà l'Amministratore delegato e degli altri componenti.

Il contratto e tutti gli obblighi contrattuali scaturenti dall'aggiudicazione della gara vengono firmati dall'Amministratore delegato, previa comunicazione al collegio sindacale e all'organismo di vigilanza, che verificheranno la correttezza della procedura.

Scelto il fornitore, la procedura riproduce le stesse fasi previste nella parte generale della procedura acquisti.

Procedura relativa alle gare ed appalti. – Procedura aperta. – È tale la procedura con la quale la Bisceglie Approdi attraverso il bando, sottoscritto dall'Amministratore delegato, si rivolge al pubblico consentendo, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti dallo stesso per la partecipazione, di presentare la loro offerta rispetto al raggiungimento di uno scopo (lavoro, servizio, fornitura) predefinito.

È fatto tassativo divieto a chiunque di comunicare a terzi o di rendere noto in qualsiasi modo l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime. L'inosservanza di tale divieto da parte dei dipendenti della Bisceglie Approdi comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

La procedura ha inizio con la pubblicazione del bando che, redatto secondo modelli tipo e sottoposto al vaglio del Consiglio di Amministrazione, contiene le informazioni e le condizioni di partecipazione alla gara nonché le data di esperimento.

Il bando viene pubblicato nei modi, forme e tempi previsti dalle disposizioni nazionali o comunitarie. Durante il periodo di pubblicazione i soggetti interessati hanno facoltà di trasmettere l'offerta che costituisce la manifestazione di volontà del soggetto delle condizioni alle quali è disposta a concludere il contratto.

Nel giorno, ora e luogo indicati nel bando l'Amministratore delegato e la commissione di gara (nominata secondo le modalità di seguito indicate, in seduta pubblica, valutano la conformità della documentazione trasmessa dai concorrenti, procedendo all'individuazione dell'offerta più vantaggiosa per l'Bisceglie Approdi, pronunciando l'aggiudicazione in base al criterio stabilito nel bando di gara.

Sono ammessi ad assistere alle operazioni di gara un rappresentante per ciascun soggetto partecipante, munito di delega qualora non si tratti di amministratore munito di poteri di rappresentanza.

Di tutte le operazioni di gara viene redatto apposito verbale contenente le notizie circa i soggetti partecipanti, i soggetti ammessi, il soggetto aggiudicatario, nonché l'importo a base d'asta e la percentuale di ribasso o il prezzo offerto all'aggiudicatario, viene pubblicato, negli stessi modi, forme e tempi del bando.

Ai soggetti non ammessi a partecipare alla gara viene inviata apposita comunicazione contenente la motivazione dell'esclusione.

Procedura ristretta. – La procedura ristretta ricorre quando si provvede con licitazione privata; licitazione privata semplificata; licitazione privata ad offerta tecnico-economica più vantaggiosa; Appalto concorso.

Nella procedure ristrette la Bisceglie Approdi, attraverso il bando, sottoscritto dall'Amministratore delegato e sottoposto al preventivo vaglio del Consiglio di Amministrazione, si rivolge al pubblico consentendo, a tutti coloro che posseggano i requisiti richiesti dallo stesso di presentare domanda per la partecipazione. Alla gara devono essere invitati tutti i soggetti richiedenti.

Nel bando può essere anche indicato il numero minimo e massimo di soggetti da invitare alla gara. In ogni caso alla licitazione privata non possono essere invitati meno di cinque soggetti e tanto al fine di assicurare la massima concorrenzialità, salvo che, a seguito di indagine di mercato non insulti che non esistano in tale numero soggetti qualificati a livello nazionale o comunitario a seconda se trattasi di appalto sotto o sopra la "soglia" comunitaria.

È fatto tassativo divieto a chiunque di comunicare a terzi o di rendere noto in qualsiasi modo l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di partecipazione prima che venga approvato l'elenco dei soggetti da invitare alla gara. L'inosservanza di tale divieto da parte dei dipendenti della Bisceglie Approdi comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

La procedura ha inizio con la pubblicazione del bando che, redatto secondo modelli tipo, contiene le informazioni, le condizioni di partecipazione alla gara nonché la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Ai soggetti da invitare viene inviata apposita lettera d'invito affinché presentino la loro offerta rispetto al raggiungimento dello scopo (lavoro, servizio, fornitura) predefinito dalla Bisceglie Approdi.

La Commissione, valutata la conformità della documentazione trasmessa dai concorrenti, procede all'individuazione dell'offerta più vantaggiosa per la Bisceglie Approdi, pronunciando aggiudicazione in base ai criteri stabilito nel bando di gara e/o nella lettera d'invito.

Durante la fase pubblica delle sedute, sono ammessi ad assistere alle operazioni di gara un rappresentante per ciascun soggetto partecipante, munito di delega qualora non si tratti di amministratore munito di poteri di rappresentanza.

I soggetti da ammettere alla gara.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti da ammettere alle gare da espletare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si opererà applicando le norme legislative vigenti in materia, che prevedono il possesso da parte dei soggetti di requisiti sia di carattere generale sia di carattere speciale.

Soggetti controllati e collegati.

Non possono partecipare alla medesima gara soggetti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del c.c..

Il soggetto partecipante, pertanto, deve dichiarare in sede di gara se sussistono o meno tali condizioni e in caso positivo quali siano i soggetti con i quali si trovi in tali situazioni.

Qualora vi sia partecipazione alla stessa gara da parte di soggetti che versino in una delle situazioni di cui innanzi (collegamento e controllo – art. 2359) , l'Amministratore delegato deve escluderli tutti dalla gara.

Il bando e la lettera di invito. Il bando di gara e/o la lettera di invio, per ogni forma di contrattazione (lavoro, servizio, fornitura) non rappresentano un formale impegno della società a stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente, impegna la società solo dopo la stipula del formale contratto. Dal che ne deriva che non può dalla controparte essere mancata la responsabilità precontrattuale ove la società, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decide di non far luogo al perfezionamento del rapporto.

Il bando di gara e/o la lettera di invio sono improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione.

A seconda del tipo di appalto, lavoro, servizio, fornitura, la normativa di riferimento riporta gli schemi o il contenuto essenziale dei bandi e delle lettere di invito ai quali l'ufficio appalti si atterrà nella predisposizione dei predetti atti. La Bisceglie Approdi in materia di Pubblicità delle gare segue il criterio della massima pubblicizzazione e trasparenza.

Il Consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme di legge e delle procedure suggerisce, per ciascuna gara, le testate a maggiore diffusione su cui deve essere effettuata la pubblicazione, avendo cura di uniformarsi al principio della rotazione.

Per quanto attiene gli appalti di servizi, forniture o altro, si seguono, se non diversamente specificato ed in quanto compatibili, le norme in materia di pubblicità dettate per gli appalti di lavori pubblici.

Termini delle procedure di gara. – I termini da concedere ai soggetti per la presentazione delle domande e delle offerte sono quelli previsti dalle leggi vigenti.

Nel caso di ricorso alle procedure d'urgenza, per l'abbreviazione degli ordinari termini prescritti, vanno indicate, nell'atto di indizione della gara o nel bando di gara le relative motivazioni oggettive non dipendenti da inerzia o ritardi della società

Commissione di gara per le aste pubbliche e le licitazioni private. – La presidenza di gara spetta all'Amministratore delegato. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Il presidente di gara è responsabile delle procedure di appalto e di contratto effettuate nell'ambito della sua competenza. Alla gara assistono due testimoni, dipendenti della Bisceglie Approdi, ed un segretario verbalizzante.

Il presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara, di adottare i provvedimenti che si rendano necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento. Egli quindi:

- accerta il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione dell'avviso, bandi o inviti;

- sigla, unitamente al segretario, ai testimoni, e a tutti i componenti la commissione tutta la documentazione presentata dai soggetti partecipanti;
- accerta l'esistenza e la regolarità della documentazione stessa come richiesta dal bando nonché la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi e dal bando, avviso o invito per l'ammissione alla gara;
- rispetta tutte le disposizioni previste dalla legge, dalla lettera di invito e dal bando, per l'espletamento della gara;
- apre le offerte ritenute valide, sigla ogni singolo foglio delle stesse e proclama il risultato dell'esperimento nel caso di asta pubblica o di licitazione privata;
- fa inserire nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti;
- sottoscrive il verbale unitamente al segretario ed ai testimoni.

Il presidente di gara ha altresì facoltà di:

- sospendere temporaneamente la seduta di gara nel caso in cui ciò si renda necessario per procedere ad approfondimenti, conteggi, verifiche o altro;
- rinviare, se necessario, l'apertura delle buste contenenti la documentazione e le offerte ad altro giorno ed ora, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti.

Il segretario, oltre al compito delle verbalizzazioni, può avere anche quello di fornire al presidente il proprio parere, ove richiesto.

I testimoni devono essere noti ed idonei e scelti fra i dipendenti della società Bisceglie approdi o in mancanza fra i presenti alla gara.

Composizione e nomina delle commissioni giudicatrici nell'appalto-concorso e nella licitazione privata ad offerta tecnico-economica più vantaggiosa.

La commissione giudicatrice in un appalto concorso o nella licitazione privata ad offerta tecnica-economica più vantaggiosa ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre alla società Bisceglie Approdi, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.

La commissione giudicatrice, nominata dall'Amministratore delegato sarà presieduta dallo stesso e sarà di norma composta da cinque membri come segue:

- uno di diritto, interno, che è l'Amministratore delegato, in qualità di Presidente;

- quattro commissari, liberi professionisti, particolarmente esperti nella specifica materia a cui si riferisce l'appalto;
- un segretario verbalizzante.

I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'oggetto della procedura di gara, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o controllo rispetto al lavoro, il servizio o alla fornitura in questione.

Compensi alle commissioni nell'appalto-concorso e nella licitazione privata ad offerta tecnico-economica più vantaggiosa. – A tutti i componenti della commissione, esclusi i dipendenti, spetta la liquidazione di un compenso previa, ove possibile, presentazione di apposita parcella professionale, formulata sulla base delle vigenti tariffe, sulla quale sarà eventualmente acquisito parere di congruità dal competente ordine professionale.

Ai componenti non iscritti in albi professionali, spetterà lo stesso onorario dei componenti "iscritti", al netto di IVA, eventuali contributi integrativi assistenziali e/o previdenziali.

I suddetti compensi saranno a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche salvo che per quanto attiene la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara dei soggetti partecipanti

Adempimenti delle commissioni nell'appalto-concorso e nella licitazione privata ad offerta tecnico-economica più vantaggiosa. –Gli adempimenti della commissione giudicatrice dovranno aver luogo secondo il seguente nome:

- individuazione e determinazione dei punteggi da assegnare alle singole offerte sulla base dei parametri di valutazione indicati nel bando e/o nell'avviso di gara, nell'invito e nel capitolato speciale, dei criteri di selezione, possibilmente formati sulla base di formule matematiche;
- accertamento del rispetto dei termini e delle condizioni anche formali presenti per la presentazione delle offerte, ammissione delle offerte regolari e relativa verbalizzazione;
- esame degli elaborati tecnici presentati per verificare la conformità alle prescrizioni importate, con la facoltà di escludere dall'esame successivo i progetti che non risultino conformi alle prescrizioni suddette;

□ esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione temporanea delle stesse al fine di individuare quella ritenuta migliore secondo il profilo tecnico, con attribuzione del relativo punteggio. In questa fase, nel rispetto della “par condicio” dei concorrenti, la Commissione può richiedere ai concorrenti integrazioni o specificazioni ai progetti presentati e/o soluzioni alternative che, seppure non indicato in precedenza dalla Bisceglie Approdi, rappresentare un fatto migliorativo rispetto al progetto che si vuole realizzare;

□ Valutazione dei curriculum;

□ apertura delle offerte economiche, attribuzione del relativo punteggio e formazione della graduatoria. In questa fase la commissione può esercitare la seguente facoltà;

□ proporre aggiudicazioni subordinate e varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;

□ proporre la non aggiudicazione in presenza di offerte giudicate non convenienti per la Bisceglie Approdi.

Infine la commissione trasmette gli atti alla Bisceglie Approdi per l'adozione delle definitive determinazioni.

Discordanza tra i valori indicati in cifre e in lettere. Nell'offerta economica devono essere indicati in cifre ed in lettere sia la percentuale che il prezzo complessivo offerti.

Qualora vi sia discordanza si fa riferimento alla percentuale come espressa in lettere; per cui il prezzo complessivo offerto potrà anche essere rettificato d'ufficio come risultante dall'applicazione della percentuale offerta all'importo a base d'asta. Anche nel caso di offerta a prezzi unitari la discordanza tra il prezzo unitario espresso in cifre e quello espresso in lettere viene risolta in favore di quest'ultimo.

Nel caso, invece, due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali il Presidente procede all'aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell'art.77 del Regio Decreto 23 Maggio 1924, n. 827, salvo che non sia diversamente disposto dall'invito o dal bando di gara.

Il verbale di gara. – Il verbale di gara è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara pubblica e si dichiara l'esito della stessa che potrà essere di aggiudicazione immediatamente definitiva, di aggiudicazione provvisoria, a seconda di come venga indicato nel bando o nella lettera d'invito, ovvero di diserzione dell'esperimento di gara.

È un atto pubblico e come tale, facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

Il verbale di gara deve indicare quali elementi essenziali:

- la data, l'ora ed il luogo dove si svolge la gara;
- i nominativi del Presidente, degli eventuali componenti della Commissione, dei testimoni e del Segretario di gara;
- gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
- le disposizioni che regolano il particolare procedimento;
- l'elenco delle ditte invitate;
- l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
- la declaratoria circa l'aggiudicazione;
- la sottoscrizione da parte del Presidente, del Segretario e dei testimoni.

Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga mediante offerta a prezzi unitari o con analogo sistema che richieda una verifica dei conteggi presentati dagli offerenti, il Presidente di gara può procedere all'aggiudicazione provvisoria e sospendere momentaneamente la seduta per consentire ai funzionari incaricati di verificare l'esattezza dei conteggi medesimi. terminate dette operazioni il Presidente di gara riapre la seduta, conferma l'aggiudicazione pronunciata o pronuncia aggiudicazione in favore di altro soggetto. L'aggiudicazione così pronunciata mentre è immediatamente vincolante per il soggetto nei confronti del quale è stata pronunciata, non vincola la Bisceglie Approdi; in tal caso il soggetto aggiudicatario non potrà reclamare rimborsi o indennizzi di sorta.

Procedura relativa ai rischi ambientali specifici (vedi tabella)

Qualsiasi natante anche di piccole dimensioni durante il suo esercizio impatta in maniera significativa sull'ambiente: si pensi, ad esempio, ad operazioni di routine come quella di smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo, o alle attività condotte nei porti, che generano rifiuti anche di natura pericolosa.

La normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182 (in G.U., 22 luglio, n. 168) "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico". Tale decreto recepisce la Direttiva CE n. 59/2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. E' composto di 16 articoli e 4 allegati, che definiscono in modo puntuale l'ambito di applicazione e le modalità operative di gestione dei rifiuti navali e dei porti.

Particolare importanza riveste, inoltre, la Marpol 73/78, elaborata per rispondere alla necessità di controllare e limitare il rilascio accidentale e deliberato in mare di idrocarburi ed altre sostanze pericolose, fra cui i rifiuti (ad essi è dedicato l'annesso V).

E' inoltre opportuno citare la L. 28 gennaio 1994, n. 84, (in G.U. 04 febbraio 1994, n. 28), di riordino della legislazione in materia portuale, nonché il D.Lgs. 152/06 (Testo Unico in materia ambientale) ed il Codice della navigazione.

L'art. 2 del D.Lgs. 182/2003 fornisce una serie di puntuali definizioni che, unitamente al disposto dell'articolo 3, consentono di delimitare il campo di applicazione del decreto. L'articolo 2 individua infatti i concetti di:

- nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché i pescherecci e i porti;
- Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;

- rifiuti prodotti dalle navi: i rifiuti, incluse le acque reflue e i residui diversi da quelli del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico presente a bordo della nave, contenuto nella stiva o in cisterne, e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
- impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
- imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;
- porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;
- autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima.

Più specificamente, ai sensi dell'art. 3 il D.Lgs. 182/03 si applica:

a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;

b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a).

Ogni porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio. Il fine è quello di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e

garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (art. 4). La capacità degli impianti portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, è commisurata alla tipologia e al quantitativo di rifiuti prodotti e di residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno scalo, nonché delle esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1 (vedi infra). Tali impianti devono inoltre conformarsi alle vigenti disposizioni di sicurezza e di prevenzione incendi (es. D.Lgs. 81/08, "Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"). E' opportuno rilevare che, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 81/1994, il soggetto pubblico o privato che intenda realizzare un impianto fisso di raccolta deve preventivamente ottenere il rilascio di una concessione demaniale da parte dell'Autorità portuale, limitatamente agli scali marittimi ove la stessa sia stata istituita. Tale autorizzazione tuttavia non è da sola sufficiente ai fini dell'espletamento delle attività di raccolta rifiuti: è altresì necessario l'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio, la cui validità è di 5 anni (cfr. artt. 208 e ss. D.Lgs. 152/06).

Per quanto riguarda le operazioni di gestione dei rifiuti (trasporto, carico e scarico, ecc.) occorre fare riferimento all'art. 18 della legge n. 84/1994, che prevede la subordinazione ad un atto autorizzativo dell'Autorità Portuale, rilasciato previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti individuati tramite decreto del Ministro dei Trasporti, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri tenuti dall'autorità portuale, o laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità. La durata dell'autorizzazione è identica a quella della concessione rilasciata ai sensi dell'art. 18 della medesima legge (v. supra). Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, inoltre, disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali inerenti alla gestione dei rifiuti.

L'art. 6 impone obblighi di notifica. Il comandante di una nave diretta verso uno scalo nazionale deve infatti notificare all'Autorità marittima, tramite apposito modulo:

- nome della nave, indicativo radio, numero IMO;
- stato di bandiera;
- ora presunta di arrivo (ETA);
- ora presunta di partenza (ETD);
- precedente e successivo porto di scalo;
- ultimo porto di scalo in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave;
- la dicitura "Intendete conferire tutti/alcuni/nessuno dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta;
- tipo e quantitativo di rifiuti e residui da conferire o trattenuti a bordo e percentuale di stoccaggio della nave.

La notifica deve effettuarsi:

- a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto;
- b) non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
- c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

Ricevuta la notifica, l'Autorità Marittima trasmetterà le informazioni all'Autorità portuale, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di Sanità Marittima ed agli Uffici Veterinari di porto. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari possono fornire le informazioni di cui sopra cumulativamente all'Autorità Marittima dello scalo di conferimento dei rifiuti.

Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto (art. 7), salvo il caso di navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari. Tuttavia la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto in deroga a tale prescrizione, previa autorizzazione dell'Autorità marittima che, avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, abbia accertato per la stessa nave una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti ed accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'Autorità

competente, qualora ritenga che nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non sia conosciuto e sussista il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. Per quanto riguarda i residui del carico (art. 10) il comandante della nave che fa scalo nel porto li conferisce ad un impianto di raccolta in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78; tali residui saranno avviati in via prioritaria al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.

Per assicurare il rispetto delle norme sopra descritte, l'art. 11 prevede che l'Autorità marittima esegua delle ispezioni. Nella scelta delle navi da ispezionare, l'Autorità marittima si interessa in particolare:

- della nave che non ha adempiuto agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6;
- della nave per la quale le informazioni fornite dal comandante, ai sensi dell'articolo 6, possano far ritenere l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.

L'attività di accertamento consiste nella valutazione del modulo di notifica e della capacità di stoccaggio dei rifiuti a bordo in funzione degli spazi disponibili, della durata del viaggio nonché delle possibilità di successivo conferimento.

Qualora l'Autorità marittima accerti la violazione degli articoli 7 e 10, essa provvede affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all'impianto di raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli. Nell'ipotesi in cui la nave contravvenga al divieto di lasciare il porto, l'Autorità marittima del luogo informa immediatamente quella del successivo porto di scalo.

Massima cura sarà riservata nella scelta dell'impresa alla quale affidare l'incarico dello smaltimento dei rifiuti, che dovrà ovviamente essere munita di tutte le autorizzazioni previste dalla legge. Massima cura sarà riservata nella predisposizione di un'adeguata documentazione.

Procedura relativa al rischio di importazione di monete, valori, sigilli, animali o altri beni mobili vietati o illeciti

La società provvederà ove non sia stato già fatto a recintare l'area del porto prevedendo in particolare che l'accesso dei dipendenti avvenga mediante un badge di riconoscimento personale, in modo che i movimenti siano adeguatamente monitorabili.

Non sarà consentito ai dipendenti di far entrare nell'area portuale estranei che non siano adeguatamente e preventivamente autorizzati salvo situazioni di necessità ovvero di urgenza.

Si provvederà, inoltre, disporre l'area portuale di adeguati sistemi di video-sorveglianza.

Sarà particolarmente curato il rapporto con la capitaneria di porto e la guardia di finanza, cui, secondo le rispettive competenze, verranno tempestivamente segnalate tutte le situazioni critiche o comunque sospette, annotando la comunicazione su un apposito registro.

Spetta al responsabile della darsena curare questi adempimenti

Procedura relativa alla selezione e reclutamento del personale. – Il processo di ricerca e selezione del personale si articola in tre fasi: richiesta, selezione – reclutamento, assunzione.

La richiesta consiste nella compilazione di un modulo standard di richiesta di assunzione da parte dell'Amministratore delegato per l'assunzione di nuovo personale. In tale modulo sono riportate le motivazioni della richiesta di assunzione, le principali caratteristiche del profilo professionale da ricercare.

Nel caso il Consiglio di amministrazione delibera favorevolmente in ordine alla istanza formulata dall'Amministratore delegato, si provvede alla individuazione del canale di reclutamento più idoneo (es. eventuale banca dati, Università/Scuole, inserzioni, inserzione su internet) in considerazione della peculiarità delle figure da reclutare.

In ogni caso, anche quando solo un candidato richieda di essere assunto, si procede ad un selezione con le seguenti modalità:

- per la selezione di personale di basso e medio profilo, l'accesso ai posti avverrà mediante prova selettiva per titoli e colloquio a cura del Consiglio di Amministrazione o direttamente dell'Amministratore delegato, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione stesso;
- per la selezione di personale di alto profilo, l'accesso ai posti avverrà mediante prova selettiva per titoli, colloquio e/o eventuali prove pratiche, a cura di una commissione composta dall'Amministratore delegato, da un altro consigliere di amministrazione e da esperti del settore anche esterni alla compagine societaria.

Della selezione verrà data pubblicità mediante inserzione e affissione del bando presso l'Ufficio Collocamento competente di zona e/o altre forme di pubblicità.

L'assunzione obbligatoria di cittadini appartenenti a categorie protette è disciplinata dalla Legge 482/68 e successive modificazioni. L'assunzione avviene mediante chiamata diretta numerica degli iscritti nelle apposite liste degli Uffici di Collocamento secondo le necessità operative.

Dopo aver ricevuto la documentazione del lavoratore selezionato, il responsabile del personale, provvederà ad effettuare tutti gli adempimenti necessari al corretto inquadramento economico/previdenziale del lavoratore. Al lavoratore sarà inoltre rilasciata copia del contratto di assunzione con l'esatta indicazione degli elementi fondamentali del rapporto di lavoro.

Procedura relativa al sostegno di iniziative sociali e culturali. – Nel sostegno di iniziative sociali e culturali e in genere nelle sponsorizzazioni, la Società si attiene ai criteri definiti da apposita procedura, qui di seguito indicata, tenendo in considerazione unicamente iniziative coerenti con i propri obiettivi strategici, con i principi di responsabilità ambientale e sociale, con gli indirizzi esplicitamente assunti dal Consiglio di Amministrazione.

La Società non eroga contributi di alcun genere a partiti politici e a candidati alle elezioni e si astiene da qualsiasi forma di pressione verso rappresentanti pubblici atti a procurare vantaggi all'azienda.

Procedura per l'erogazione di contributi.

L'istanza per le erogazioni di contributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e/o associazione richiedente, deve pervenire presso la sede della Società e posta all'attenzione dell'Amministratore delegato.

Per contributi fino ad Euro 500,00, sarà lo stesso Amministratore delegato a valutare l'opportunità di erogare fondi, in presenza di iniziative che rispettino i principi di cui innanzi.

Per contributi oltre gli Euro 500,00, l'Amministratore delegato sottoporrà l'istanza di erogazione di contributi al vaglio del Consiglio di Amministrazione, il quale si esprimerà in ordine alla opportunità di erogare fondi.

Ottenute le necessarie autorizzazioni, l'istanza, previo visto finale da parte dell'Amministratore delegato, sarà trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la contabilizzazione e l'emissione del pagamento.